

IL NUOVO 416-TER DEL CODICE PENALE: PIÙ FORTI CONTRO MAFIA E VOTO DI SCAMBIO

Sono passati circa **20 anni da quando è stato introdotto nel nostro ordinamento l'articolo 416-ter del codice penale** che sanziona la fattispecie di reato denominata "**Scambio elettorale politico – mafioso**", ovvero lo scambio con cui l'organizzazione criminale si infila nelle istituzioni elettive, tanto locali quanto nazionali, per condizionare le decisioni governative e di allocazione delle risorse e trarne vantaggio per l'intera organizzazione mafiosa. Il reato fu introdotto all'indomani delle stragi di Capaci e Via d'Amelio a Palermo e si configurava quando un candidato otteneva la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro. **Sin da subito emersero le criticità di tale formulazione**: la fattispecie non era infatti idonea a coprire tutte le condotte che nella realtà dei fatti sono sembrate comunque riconducibili allo scambio elettorale politico-mafioso, risultando troppo limitativa nella parte in cui circoscriveva irragionevolmente all'erogazione di denaro la controprestazione effettuata da chi ottiene la promessa di voti da parte di organizzazioni mafiose.

A distanza di più di due decenni, è in corso di approvazione alla Camera la tanto attesa riforma dell'articolo 416-ter che **estende le tipologie delle condotte penalmente sanzionabili e innalza la pena nel minimo e nel massimo, parificandola alla pena prevista per l'associazione mafiosa**.

Diversamente da quanto accaduto fino ad ora, la riforma di cui si discute arriva non tanto sull'onda emotiva di fatti tragici, **ma nella piena consapevolezza che avere strumenti di diritto penale efficaci possa servire per colpire al cuore il sistema di intrecci tra politica e mafia**, quel sistema che altro non è se non un modo di intendere il potere pubblico in chiave premoderna e antidemocratica, un potere dove, in ultima analisi, comanda chi è più forte. In quest'ottica, la lotta alla mafia diventa un elemento fondamentale della generale battaglia per un rinnovamento civile, democratico ed economico del nostro Paese.

L'ITER

Il testo è stato approvato in prima lettura dalla Camera, all'unanimità, nel mese di luglio 2013 (v. [dossier n. 13](#) *Modifica articolo 416-ter. Lotta alla mafia e al voto di scambio*) e, successivamente, approvato con modifiche dal Senato ([AS 948](#)).

IL TESTO APPROVATO IN PRIMA LETTURA ALLA CAMERA

Il testo unificato approvato dalla Camera il 16 luglio 2013 prevedeva che fosse sanzionato con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque – in cambio dell'erogazione di denaro o di altra

utilità – accetti consapevolmente il procacciamento di voti da parte di un terzo con le modalità proprie dell'associazione di tipo mafioso.

In sostanza, quindi, si prevedeva:

- che il reato scattasse nel momento dell'**impegno** reciproco e consapevole di **due controparti** dello stesso scambio elettorale politico-mafioso;
- che l'**accordo dovesse essere “consapevole”**, per sottolineare il carattere chiaramente doloso dell'accettazione da parte del politico del procacciamento di voti per mezzo dell'intimidazione connessa al vincolo associativo mafioso;
- che il reato si configurasse quando un candidato otteneva la promessa di voti non solo in cambio della erogazione di denaro ma anche di **“altra utilità”**;
- la struttura bilaterale del nuovo articolo 416-ter con l'**introduzione di un'autonoma fattispecie di reato relativa al mafioso che si impegni al procacciamento di voti con le modalità intimidatorie** dell'associazione mafiosa.

IL NUOVO ARTICOLO 416-TER

Confermando l'impianto approvato in prima lettura dalla Camera, **il nuovo articolo 416-ter si fonda su quattro nuovi elementi** qualificanti che ne migliorano l'efficacia dissuasiva e repressiva.

1. **Punita l'accettazione della promessa di voti**: la condotta sanzionata viene qualificata con l'**accettazione da parte del politico della promessa di procurare voti con le modalità intimidatorie** tipiche dell'associazione mafiosa, mediante il richiamo espresso all'art. 416-bis terzo comma;
2. **Punita la promessa di procurare voti con modalità mafiose**: viene confermata la struttura bilaterale del reato, stabilendo che **viene punito con la stessa pena anche chi promette di procurare voti con le modalità intimidatorie tipiche delle associazioni mafiose**.
3. **Scambio politico-mafioso**: **oggetto dello scambio è l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa**. Viene così soddisfatta la necessità di non limitare la capacità punitiva della norma alla dazione di quantitativi di denaro, ma si conferma che il reato è consumato anche quando oggetto dello scambio è un'utilità di qualunque altro tipo. In aggiunta a ciò si è inserita anche, quale contropartita dello scambio elettorale politico-mafioso, la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione medesima, ovvero il politico che mette a disposizione degli interessi delle associazioni mafiose, già definiti dall'art. 416-bis terzo comma del codice penale, il proprio incarico pubblico. **La genesi di questa norma risale ad un'idea di Giovanni Falcone**. Fu lui ad avere chiare le modalità in cui si esplicita il rapporto tra politici corrotti e mafiosi: non solo e non tanto il denaro, quindi, ma appalti dirottati, abusi, posti di lavoro, concessioni ovvero tutte quelle forme di distorsione sistematica dell'attività amministrativa che, a causa dello scambio

politico mafioso, viene orientata al soddisfacimento degli interessi degli “amici”, piuttosto che al perseguimento dell’interesse generale;

4. **Pene più alte:** viene **omologata la pena a quella prevista per l’associazione mafiosa** (articolo 416-*bis*), cioè la reclusione da sette a dodici anni.

Codice penale vigente	Prima lettura Camera	Seconda lettura Camera
Art. 416- <i>ter.</i> (Scambio elettorale politico-mafioso).	Art. 416- <i>ter.</i> (Scambio elettorale politico-mafioso).	Art. 416- <i>ter.</i> (Scambio elettorale politico-mafioso).
La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416- <i>bis</i> ¹ si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416- <i>bis</i> in cambio della erogazione di denaro	Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416- <i>bis</i> in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni . La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al primo comma.	Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-<i>bis</i> in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-<i>bis</i> . La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

¹ **416-*bis*. Associazioni di tipo mafioso anche straniere.**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Post scriptum

PRIMA LETTURA CAMERA

AC 204

[Iter](#)

PRIMA LETTURA SENATO

AS 948 [Iter](#)

SECONDA LETTURA CAMERA

AC 204-251-328-923-B

[Iter](#)

SECONDA LETTURA SENATO

AS 948-B

[Iter](#)

[Legge n. 62 del 17 aprile 2014](#)

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2014

Dossier n. 13 Modifica articolo 416-ter: lotta alla mafia e al voto di scambio

Dossier n. 33 Il nuovo 416-ter del codice penale: una norma efficace contro mafia e voto di scambio